

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/02999

Del: 17/04/2024

Esecutivo Da: 17/04/2024

Proponente: **Direzione Ambiente - Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche**

OGGETTO:

“Accordo quadro per interventi di riqualificazione piazze e aree verdi (compreso aree cani)” - c.o. 200048- CUP H17H22000050004 CIG master 98386517A5 Subappalto contratto attuativo n. 1 a CECINA SERRAMENTI S.A.S. di Orbicciani Pierluigi e Federico & C. “Integrazione all’intervento di riqualificazione della Fattoria dei Ragazzi” - CIG derivato A0492E83FF

IL DIRIGENTE

Viste:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2024, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la Deliberazione n. 49 del 27 febbraio 2024 della Giunta Comunale avente ad oggetto l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2026";
- la Deliberazione n. 111 del 26.03.24, della Giunta Comunale avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026. Approvazione*";
- il Decreto del Sindaco n. 84 del 14.11.2022 con cui è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Sostenibilità Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche;

Dato atto che:

- nel Piano Triennale degli Investimenti per il triennio 2022/2024 – nell’annualità 2022 - è stata inserita al **codice opera n. 200048** la previsione di spesa di € **700.000,00** finalizzata all’esecuzione degli interventi nell'ambito dell' "**Accordo quadro per interventi di riqualificazione piazze e aree**

verdi (compreso aree cani)”, finanziato mediante assunzione di mutuo (cod. 02 mutui e BOC) – Capitolo Entrata n. 57700 Capitolo di Uscita n. 57611/2 - **CUP H17H22000050004 (CUI L01307110484202000005);**

- con Delibera di Giunta n. 225/2022 è stato approvato il progetto definitivo di Accordo Quadro relativo al suindicato intervento ed approvato il relativo quadro economico della spesa;

- con Determina a contrarre n. 4413/22 è stato stabilito di ricorrere alla procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) D.L. 76/20, come convertito dalla L. 120/20 e successivamente modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a), sub. 2.2), D.L. n. 77/21, come convertito dalla L. n. 108/21, previa consultazione di 12 operatori economici individuati mediante estrazione dai vigenti elenchi del Comune di Firenze, per l’affidamento di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/16 da stipularsi con un unico operatore economico, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, procedura di gara da espletarsi a cura della Direzione Gare, Appalti e Partecipate – Servizio Amministrativo Opere e Lavori pubblici - del Comune di Firenze, utilizzando all’uopo la procedura telematica fornita dal sistema START della Regione Toscana;

- con la medesima Determina Dirigenziale n. 4413/22 è stato riapprovato il progetto procedendo alla revisione dei prezzi in conformità al Decreto Legge n. 50 del 17.05.22, convertito con modifiche dalla Legge 91/22, avente ad oggetto *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”* e nello specifico dell’art. 26 sulle Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori ed all’adozione del nuovo Prezzario della Regione Toscana 2023 adottato con Delibera regionale n. 1428 del 12.12.22;

- in conseguenza di ciò sono stati aggiornati gli elaborati Elenco Prezzi e Analisi Prezzi, revisionato il Capitolato Speciale d’Appalto ed è stato rimodulato ed approvato il relativo quadro economico di spesa;

- a seguito della procedura di gara espletata a cura della Direzione Gare, Appalti e Partecipate – Servizio Amministrativo Opere e Lavori pubblici - del Comune di Firenze, mediante la procedura telematica fornita dal sistema START della Regione Toscana con Provvedimento dirigenziale n. 7824/2023, l’Accordo Quadro in oggetto è stato aggiudicato a favore dell’operatore economico **Castorani Paolo** con sede legale in Bibbona (LI), CAP 57020 Via Vicinale Tane 113/Bis, P.I. 00649830494 dell’importo a base d’asta di € **380.952,38**, al lordo del ribasso offerto pari al 2,000 %, oltre oneri della sicurezza pari ad € **19.047,62** non soggetti a ribasso, oltre IVA, CIG della procedura **98386517A5**;

- con Determina Dirigenziale n. 268/2024 è stato approvato il Progetto Esecutivo del Contratto Attuativo n. 1 avente ad oggetto *“Integrazione all’intervento di riqualificazione della Fattoria dei Ragazzi”* (Quartiere 4) nell’ambito dell’Accordo Quadro in questione - CIG derivato A0492E83FF;

Tenuto conto che:

- le lavorazioni rientrano integralmente nella categoria OS 24 Verde e arredo urbano;
- il contratto attuativo n. 1 è stato stipulato e trasmesso all'Amministrazione completo delle sottoscrizioni con Prot. Gen. 46450/2024;
- il Responsabile Unico del presente Procedimento è l'Arch. Irene Romagnoli Responsabile E.Q. Sviluppo Spazi Verdi Urbani;

Visti:

- l'istanza acquisita al Protocollo Generale n. 117735/2024, con cui la ditta Castorani Paolo in qualità di aggiudicataria dell'accordo quadro in oggetto ha chiesto di essere autorizzata a subappaltare una quota dell'importo dei lavori oggetto del contratto attuativo n. 1 alla ditta CECINA SERRAMENTI S.A.S. di Orbicciani Pierluigi e Federico & C. con sede in Via Dei Parmigiani, lato SUD, CAP 57023 Cecina (LI) P.IVA 00998120497, nello specifico posa in opera di strutture e serramenti prefabbricati rientranti nella categoria prevalente OS24, per un importo previsto pari a € **9.500,00** (novemilacinquecento/00) comprensivo di oneri della sicurezza pari ad € 800,00 (euro ottocento/00);
- il contratto di subappalto contenente:
 - l'assunzione degli obblighi previsti in materia di tracciabilità dall'art. 3 della L. 136 del 2010;
 - la clausola che le prestazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto;
 - la specifica indicazione degli oneri per la sicurezza pari ad € **800,00**;

Dato atto altresì:

- che l'appaltatore aveva manifestato nell'offerta la volontà di subappaltare i servizi di cui trattasi;
- che, come risulta dal contratto, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dichiara di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale, come disposto dall'art. 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
- che l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- dell'idoneità tecnico professionale e di qualificazione del subappaltatore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016;
- che è onere del Direttore dei Lavori e del CSE la verifica del rispetto degli adempimenti descritti in narrativa e di cui al punto precedente;

Considerato che il D.L., il CSE ed il RUP nella Verifica Tecnica sottoscritta il 16.04.2024 ed allegata parte integrante al presente atto, ha accertato il pieno rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016, la regolarità della documentazione presentata relativamente al possesso dei requisiti generali, di idoneità tecnico professionale e di qualificazione del subappaltatore, secondo quanto previsto dall' art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dal D.lgs. 81/2008 e dalle norme regionali in vigore in materia;

Dato atto che non è stato possibile per il subappaltatore produrre il PASSOE per consentire le verifiche tramite piattaforma ANAC sistema FVOE 1.0; pertanto la stazione appaltante ha dato corso alle verifiche tramite richiesta diretta agli Enti competenti per il rilascio dei documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in capo all'operatore economico Cecina Serramenti S.a.s.;

Preso atto che, in conformità a quanto stabilito dalla normativa antimafia e all' "Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici" approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16.07.19 e sottoscritta in data 10.10.19 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze, non emergono cause ostative all'autorizzazione del subappalto in oggetto essendo l'importo del subappalto inferiore ai 150.000 euro;

Ritenuto di autorizzare il subappalto nei limiti di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle more dell'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

Dato atto:

- delle disposizioni del Piano di Prevenzione della Corruzione 2023/2025, confluito a seguito del DL n. 80 del 9.6.2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113 del 6.8.2021, e del DM n.132 del 30.6.2022 nella Sezione n. 2 "Valore pubblico, Performance e Anticorruzione" del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell'Ente e nello specifico nella sottosezione di programmazione "2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con la Deliberazione di Giunta comunale n. 111 del 26.03.24;

- del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021 (<https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>);

- che, ai sensi degli artt. 6 e 6-bis della Legge n. 241/1990, nonché in esecuzione di quanto disposto

dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31 marzo 2014, è stata acquisita la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse nel procedimento, come da nota allegata;

- altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore nonché del D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze ed in particolare l'art. 21;

Tutto ciò premesso e ritenuto

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono richiamati:

1. di autorizzare, nell'ambito del Contratto Attuativo n. 1 avente ad oggetto "Integrazione all'intervento di riqualificazione della Fattoria dei Ragazzi" nell'ambito dell'"Accordo quadro per interventi di riqualificazione piazze e aree verdi (compreso aree cani)" - c.o. 200048 - CIG derivato **A0492E83FF**, affidato alla ditta Castorani Paolo, il subappalto di una quota dei lavori all'operatore economico CECINA SERRAMENTI S.A.S. di Orbicciani Pierluigi e Federico & C. con sede in Via Dei Parmigiani, 57023 Cecina, P.IVA 00998120497, per un totale pari a € **9.500,00** (euro novemilacinquecento/00) comprensivo di oneri della sicurezza pari ad € 800,00 (euro ottocento/00);

2. di dare atto che la presente autorizzazione comporta l'osservanza da parte dell'Impresa appaltatrice e della Ditta subappaltatrice delle disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016;

3. di precisare che la presente autorizzazione avviene nei limiti di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed è espressamente subordinata all'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 in corso;

4. di trasmettere il presente atto all'impresa aggiudicataria, all'impresa subappaltatrice, nonché al RUP, al Direttore dei Lavori e al Coordinatore della Sicurezza, cui spetta l'onere di verificare il rispetto degli adempimenti descritti in narrativa;

5. di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento è l'Arch. Irene Romagnoli, Responsabile E.Q. dell'Ufficio Sviluppo Spazi Verdi Urbani del Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche della Direzione Ambiente.

ALLEGATI INTEGRANTI

C.O.200048-CA1_VerbVerifica_Subappalto.pdf.p7m.p7m.p7m -
5ec55e05fa63805312913546338b2503b1c88dca1e6e484a6b30bf4c4eb57ee8

Conflitto RUP_signed.pdf - 138af4d02cb226555c4d0f85a861fae06623f8f79b6ca9f7fbbe1bf15746352e

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Raffaele Guldani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 17/04/2024

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Raffaele Gualdani il 17/04/2024

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 7 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 17/04/2024